



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Presidenza
PROT. Uscita del 11/02/2015
nr. 0002623/Det/87
Classifica 1.4.3.Fasc. 2 - 2015
01-01-00

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

|||||

Oggetto:

Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;

VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli 13 e 17 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle Direttive

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

Articolo 4 Unità

di crisi locale

• Al fine di una pronta eradicazione dei focolai di PSA sul territorio regionale, i Direttori Generali delle ASL istituiscono, con atto formale, la Unità di Crisi Locale (qui di seguito denominata "UCL"), coordinata dal responsabile dell'area funzionale di sanità animale del Servizio Veterinario della ASL, e che include obbligatoriamente:

1. i responsabili delle aree funzionali di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ;
2. un rappresentante dell'UDP;
3. un funzionario amministrativo dell'ASL;
4. il responsabile del Dipartimento territoriale dell'IZS competente per territorio ;
5. il responsabile dell'OÉVR.

• li responsabile del Servizio di Sanità animale, in caso di focolaio nel territorio di propria competenza, convoca l'UCL al fine di coordinare l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia, nonché quelli previsti dal presente provvedimento .

Articolo 5

Attività di contrasto al pascolo non confinato dei suini

a) Al fine di attuare il Programma straordinario di eradicazione della PSA approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 e sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 54/2004, è vietato in tutto il territorio della regione il pascolo dei suini tenuti in spazi all'aperto non confinati o comunque in modo tale da non prevenire in modo efficace il contatto tra detti suini ed altri suini mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici. Tale divieto non si applica ai suini tenuti al pascolo in allevamenti confinati semibradi, come definiti nell'articolo 2.

b) I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 c) provvedono a segnalare all'UDP eventuali avvistamenti di suini tenuti al pascolo non confinato mediante il modello allegato 24.

c) Qualora i suini in questione non siano identificati in conformità con l'articolo 6, e pertanto non sia possibile individuarne il proprietario, il Responsabile dell'UDP ordina il loro depopolamento , se necessario tramite abbattimento, ed organizza le squadre d'intervento o gli altri soggetti a ciò preposti, che opereranno anche sulla base del Regolamento (CE) n. 1099/2009.

d) . Qualora i suini in questione siano identificati e pertanto sia possibile individuarne il proprietario, essi dovranno essere adeguatamente rinchiusi a cura del proprietario in strutture non accessibili da parte di altri suini o da cinghiali e sottoposti ai controlli previsti dall'articolo 8, oppure macellati per autoconsumo in accordo con le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario delle ASL , fatti salvi altri provvedimenti del caso. In caso di non ottemperanza i suini saranno sottoposti